

COMUNE DI CASALGRASSO Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore 21.00, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, con appositi avvisi, vennero per oggi convocati i componenti di questa Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione.

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. VANZETTI geom. Egidio	Presidente	Sì
2. PIPINO p.a. Michele	Vice Sindaco	Sì
3. DONETTO geom. Antonio	Consigliere	Sì
4. PISANO Giuseppe	Consigliere	Sì
5. MAERO Carlo	Consigliere	Sì
6. MAIRONE Mario	Consigliere	Sì
7. GALLO Marilena	Consigliere	Sì
8. Dott. TORRE Cav. Antonino	Consigliere	Sì
9. GIORDANA Dario	Consigliere	Sì
10. SAGLIA Arch. Giuseppe	Consigliere	Sì

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica

Il Signor **VANZETTI geom. Egidio,** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/06/2013.

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU).

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

- "6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
- 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
- 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
- 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

Visto il D.L. n. 16 del 2.3.2012 convertito in legge n. 44 del 26.4.2012;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.5.2012;

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 6 in data 20/01/2003;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto in particolare il D.L. 54 del 21 maggio 2013 che all'articolo 1 così dispone:

"Art. 1 Disposizioni in materia di imposta municipale propria. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potesta' impositiva a livello statale e locale,...(omissis)..."

Ritenuto di confermare le aliquote e detrazioni in vigore nell'anno 2012 salvo l'impegno a rivedere il tutto alla luce delle nuove emanande disposizioni legislative in materia di imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere favorevole rilasciato, in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147 bis e 49 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

di confermare per l'anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 Dpr 917/1986 (imprese commerciali e beni strumentali dei professionisti)	0,76 %
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	
6	Immobili locati	0,76 %

2) di confermare per l'anno 2013 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.	200,00

Oltre alla detrazione base è concessa una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

- 3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione secondo quanto previsto dall'art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012;
- di dare atto che si provvederà a rivedere le aliquote e detrazioni coma sopra determinate alla luce delle nuove emanande disposizioni legislative in materia di imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, come previsto dal DL 54/2013;

Con separata successiva votazione, unanime, espressa per alzata di mano, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE F.to: VANZETTI geom. Egidio

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: MEINERI Dott.ssa Federica

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267:					
UFFICIO AMMINIOSTRATIVO/VIGILANZA	OFFICIO RAGIONERIA				
Regolarità tecnica	Regolarità tecnica				
Regolarità e correttezza amministrativa	x Regolarità contabile				
regoraria o correttezza amministrati va	Copertura finanziaria x				
	Regolarità e correttezza amministrativa x				
IL RESPONSABILE DEL SERVIZ					
F.to: CERUTTI Giuseppe	F.to: ARNAUD Valter				
1.to. CERCTII Gluseppe	1.to. mamob value				
UFFICIO TECNICO	UFFICIO PERSONALE				
Regolarità tecnica	Regolarità tecnica				
Regolarità e correttezza amministrativa	Regolarità contabile				
	Copertura finanziaria				
	Regolarità e correttezza amministrativa				
IL RESPONSABILE DEL SERVIZ	ZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO				
F.to: MASTRORILLI Mauro	F.to: MEINERI Dott.ssa Federica				
Il presente verbale è in corso di	IL SEGRETARIO COMUNALE MEINERI Dott.ssa Federica DNE DI PUBBLICAZIONE pubblicazione per 15 giorni consecutivi e cioè dal				
	all'Albo Pretorio del Comune ai				
sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto					
	IL SEGRETARIO COMUNALE				
	F.to: MEINERI Dott.ssa Federica				
DICHIARA	AZIONE DI ESECUTIVITA'				
La presente deliberazione è diver	nuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto corsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, il giorno				
<u> </u>	X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.				
Casalgrasso, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: MEINERI Dott.ssa Federica				